



TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 259

Aeromobili in navigazione nello spazio aereo sottoposto alla sovranità dello Stato

Agli effetti del consumo delle provviste di bordo estere e di quelle nazionali esportate, gli aeromobili italiani e stranieri in navigazione nello spazio aereo sottoposto alla sovranità dello Stato sono considerati fuori del territorio doganale. La precedente disposizione non si applica, per quanto concerne il consumo dei generi di cui all'art. 252, lettera a), agli aeromobili in servizio internazionale di linea nel tratto fra due scali in territorio italiano, quando per tale tratto possono essere accettati nuovi passeggeri in volo interno.

Versione in vigore dal 28 marzo 1973 secondo Normattiva, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	V — Procedure e regimi doganali particolari
Capo	IV — Provviste e dotazioni di bordo delle navi, degli aeromobili, dei treni internazionali e dei veicoli stradali a motore
Sezione	Prima — Provviste di bordo delle navi e degli aeromobili
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-259-aeromobili-in-navigazione-nello-spazio-aereo-sottoposto-alla-versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it